

# Debunking CETA

manuale di sopravvivenza alla disinformazione sull'accordo UE-Canada



Campagna Stop TTIP Italia - Luglio 2017



# Debunking CETA

manuale di sopravvivenza alla disinformazione sull'accordo UE-Canada

## Introduzione

All'avvio dei negoziati bilaterali, nel 2009, le istituzioni europee e canadesi reputavano il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) un accordo commerciale la cui approvazione e ratifica non avrebbe incontrato ostacoli. Oggi è nel mirino di una vasta coalizione formata da organizzazioni per la giustizia sociale, ambientalisti, sindacati e associazioni di produttori e di agricoltori, che a ragione individuano nel **CETA una minaccia per la democrazia e l'economia** su entrambe le sponde dell'Atlantico. Anche l'opinione pubblica ha preso posizione, e molti cittadini europei oggi sono profondamente consapevoli delle strette analogie fra l'imminente CETA e il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), l'analogo trattato UE-Stati Uniti finito in *stand-by*.

Il CETA, come il TTIP, altererebbe e indebolirebbe la capacità dei governi di rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali proprio nel momento in cui è più forte il bisogno di reattività e innovazione nelle politiche pubbliche. Per questo è urgente fare chiarezza sulla reale portata di un simile accordo, sgombrando il campo dalle mezze verità e dalle piene falsità diffuse dai suoi promotori. In questo dossier la **campagna Stop TTIP Italia**, un network di oltre 200 organizzazioni della società civile attive nel nostro Paese, affronta e smentisce punto per punto le affermazioni scorrette e le stime ottimistiche sul CETA, un trattato commerciale iniquo e potenzialmente nocivo per i nostri mercati, l'agricoltura, i diritti dei consumatori, dei lavoratori e l'ambiente.



# Debunking CETA

manuale di sopravvivenza alla disinformazione sull'accordo UE-Canada

**FALSO**

“Il CETA ce lo chiede l'Europa”.

**VERO**

La Corte di Giustizia Europea (ECJ) con una sentenza riguardante alcuni capitoli dell'accordo Europa e Singapore, molto simile a quello inserito nel CETA, ha chiarito che l'accordo con il Canada può essere approvato “solo con un'azione congiunta da parte dell'UE e degli Stati membri” perché temi come “l'introduzione dell'arbitrato” e poi “Protezione delle proprietà intellettuali, investimenti, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile” sono di competenza degli Stati membri. Quindi su tutti questi ambiti la competenza è nazionale, ed **è responsabilità degli Stati** membri mostrare riserve, fino alla non ratifica del trattato, in caso di potenziali danni a comparti produttivi o rischio di impatti negativi su diritti e ambiente, come molte realtà della società civile ritengono ci possano essere con l'approvazione del CETA.

**FALSO**

**“Il CETA è’ già in vigore, è una risposta al protezionismo”.**

**VERO**

Dal G20 di Amburgo è emersa la “volontà” di Europa e Canada di far partire l’applicazione provvisoria del CETA il 21 settembre, cioè l’entrata in vigore di intere parti del trattato prima che venga ratificato dagli Stati membri. In verità parrebbe solo una buona intenzione, a causa di tre problemi tecnici aperti sulla parte meramente commerciale:

1) lo **stop dei canadesi** alla quota aggiuntiva di **18mila tonnellate di formaggi** da importare dall’Europa, che al contrario verrebbe riorientata, nonostante le proteste dei diplomatici europei, per il 60% ai loro produttori nazionali;

2) il nuovo accordo di libera circolazione delle merci tra le Province del Canada che dovrebbe recepire il CETA **non è ancora stato approvato da tutte le amministrazioni**, e senza di esso non si può far circolare **uno spillo in più** all’interno di quel Paese”;

3) i **farmaci generici**: quando l’accordo fu chiuso, nel 2015, la *Canadian generic pharmaceutical association* disse di aver ricevuto “garanzie scritte” da parte del proprio governo sul fatto che una compagnia farmaceutica non avrebbe potuto contestare tramite una causa la **trasformazione in generico** di uno stesso brevetto. Ma nel testo del CETA questo non c’è scritto. E ciò ha innervosito i **produttori europei di farmaci** che temono di essere messi in condizione di svantaggio rispetto ai propri omologhi canadesi.

Questioni apparentemente tecniche che però mettono in crisi l’ipotesi di un’applicazione provvisoria e, conseguentemente, non richiedono l’urgenza nelle ratifiche che sembra il nostro Governo abbia voluto dare nel processo di approvazione in Italia.

Infine, sull’accusa di protezionismo vale la pena sottolineare che proteggere con regole ad hoc, come nel caso delle Indicazioni geografiche, pochi prodotti e poche imprese che già esportano a spese dei diritti e delle opportunità di tutti, è una sottospecie di protezionismo a totale vantaggio di chi già ha le spalle grosse per stare sul mercato. A discapito di chi fino ad oggi avrebbe meritato maggiore attenzione e protezione, come nel caso della Cipolla DOP di Tropea o del Pesto genovese, sempre per rimanere in ambito Indicazioni Geografiche.

**FALSO**

**“La produzione nazionale non è a rischio, a partire dal grano”.**

**VERO**

Dopo Chernobyl è stata l'Europa a chiedere l'ingresso di grano duro a dazio zero dal Canada, ma l'Italia è il principale produttore europeo di grano duro, destinato alla pasta, con 4,9 milioni di tonnellate su una superficie coltivata pari a circa 1,3 milioni di ettari. Nonostante ciò sono già ben 2,3 milioni le tonnellate di grano duro che arrivano dall'estero in un anno (dal Canada 1,2 milioni di tonnellate). La conseguenza è un abbattimento del prezzo del grano nazionale, con situazioni di grave disagio per i produttori. Per di più, senza che l'origine della materia prima venga resa nota ai consumatori in etichetta. Ma non ci sono alternative? Sembrerebbe di sì, cominciando con i **contratti di filiera**, che potrebbero creare le condizioni per lo sviluppo di una filiera totalmente italiana, con accordi concordati tra i vari attori in gioco<sup>vi</sup>.

In questo contesto, il decreto sull'origine del grano, notificato dall'Italia a Bruxelles, è stato contestato proprio dalle rappresentanze di Stati Uniti e Canada nell'ambito del Comitato WTO-TBT (*Technical Barriers to Trade*)<sup>vi</sup>.



# Debunking CETA

manuale di sopravvivenza alla disinformazione sull'accordo UE-Canada

**FALSO**

**“Non cambierà il nostro modo di decidere i nostri standard”.**

**VERO**

Nel testo del CETA il capitolo sulla “**Cooperazione regolatoria**” prevede che, prima di introdurre regole che possano influenzare gli scambi tra Europa e Canada, legislatori e regolatori dovranno consultare l'altra parte e raccoglierne le indicazioni. Sulla base dello strumento interpretativo comune allegato al CETA, redatto a fine ottobre 2016 sotto l'enorme pressione della società civile e che non ha, tuttavia, alcun valore vincolante e rischia di non poter essere impugnato a livello legale<sup>viii</sup>, si dice che il CETA non indebolirà le rispettive norme e regolamentazioni concernenti la sicurezza degli alimenti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la salute, l'ambiente o la protezione del lavoro. Tuttavia, nell'accordo e nello strumento interpretativo, non sono indicate le modalità pratiche con cui gli Stati potranno tutelare i propri standard senza subire interferenza causate dalla materia commerciale comune.

Inoltre il CETA semplifica e vanifica il complesso sistema di regole di produzione, di protezione della qualità e dell'ambiente vigente a livello comunitario e nazionale, affidando l'armonizzazione delle regole a **più di una decina di comitati specializzati**, come ad esempio il Comitato per l'agricoltura o quello per le regole sanitarie e fitosanitarie (Sps). Su richiesta di una Parte, un Comitato può anche affrontare questioni relative alle regole sull'origine, alle procedure di origine, alle misure sanitarie e fitosanitarie, agli appalti pubblici, alla cooperazione regolamentare. **Tali commissioni sono sottratte al controllo giurisdizionale, tecnico e parlamentare**, sia di livello comunitario, sia nazionale (la questione è particolarmente approfondita nel ricorso pendente dinanzi alla Corte costituzionale francese<sup>ix</sup>).

**FALSO**

**“Il CETA porta numerosi vantaggi alle imprese esportatrici e per quelle che operano nelle costruzioni, per le quali si aprirà il mercato degli appalti pubblici canadesi”.**

**VERO**

L'Italia ha un tessuto economico costituito prevalentemente da piccole, medie e micro imprese. Secondo gli Istat<sup>x</sup>, sarebbero ben 4.263.000 le imprese nel nostro Paese, di cui solo 3.378 con più di 250 dipendenti, mentre 4.065.829 impiegano meno di 10 dipendenti, 124.461 ne impiegano tra 10 e 19, 49.571 tra 20 e 49, 20.639 tra 50 e 249.

Secondo la Commissione Europea<sup>xi</sup>, al di fuori dell'UE il Canada è il 15° partner commerciale per l'Italia nello scambio di beni, il 9° nello scambio di servizi. Bruxelles individua 13.147 imprese che esportano nel Paese della foglia d'acero. **Si tratta dello 0,3% del totale delle imprese italiane.** In prevalenza, il nostro Paese esporta in Canada macchine industriali (1 miliardo di euro nel 2015), cibo trasformato (528 milioni), vino (300 milioni), auto e motoveicoli (286 milioni di euro). I servizi valgono invece 1,4 miliardi, contro i 424 milioni importati.

Il CETA quindi gioverebbe soltanto allo 0,3% delle imprese italiane, in gran parte dei settori citati, consolidando un mercato che hanno già raggiunto ma, a causa della reciprocità presente in ogni trattato di libero scambio tra Partner simili, aprirebbe il mercato interno ed europeo alla competizione con realtà dalle dimensioni nettamente superiori, soprattutto per ambiti come quello dell'agroalimentare, rischiando di far diminuire in molti settori gli scambi tra i Paesi europei, che sono ancora i principali partner per tutte le nostre esportazioni, a causa del riorientamento dei flussi commerciali verso il Canada.

Non esiste uno specifico capitolo dedicato al sostegno per le piccole e medie imprese, ritenendo che il vantaggio arriverebbe dal semplice abbattimento dei dazi, senza considerare i possibili effetti della crescente competizione sul mercato interno europeo.

Degli appalti, per di più, non v'è certezza: nel un recente caso di appalto per una ferrovia leggera in Ontario, infatti, Siemens è stata discriminata rispetto alla Alstom nonostante i principi generali di non discriminazione delle reciproche imprese già sottoscritti tra le due parti nella cornice legale del CETA. Le forti prerogative provinciali, tuttavia, difendono la scelta dell'Ontario, con o senza CETA<sup>xii</sup>.



# Debunking CETA

manuale di sopravvivenza alla disinformazione sull'accordo UE-Canada

**FALSO**

**“Il CETA non porterà in Europa carne agli ormoni e OGM”.**

**VERO**

Il rischio di ingresso di OGM e pesticidi attualmente vietati non è stato scongiurato, proprio perché soprattutto gli OGM non sono stati esclusi a priori dal negoziato. Sebbene sia in vigore un divieto europeo per 99 sostanze chimiche utilizzate nel settore agricolo in Canada, così come l'importazione di prodotti transgenici o derivati da animali trattati con ormoni della crescita, è opportuno leggere le poche righe dell'allegato 5-D<sup>iii</sup> del trattato (pag 83) per osservare come le buone intenzioni manchino spesso di gambe. Stando al CETA, è possibile ottenere il mutuo riconoscimento di un prodotto – e quindi evitargli nuovi controlli nel Paese in cui verrà venduto – se si è in grado di dimostrarne «oggettivamente» la sostanziale equivalenza con quelli commercializzati dalla controparte. L'equivalenza si valuta in base ad una serie di criteri o linee guida, **ma il testo del CETA non le ha mai definite**, riportando soltanto una frase: «Saranno concordate in un secondo momento».

Questo accordo di libero scambio mette sotto pressione gli standard europei sugli OGM: il testo consolidato del CETA afferma chiaramente (p. 443) che i due blocchi si impegnano a perseguire l'«obiettivo comune» di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio della loro regolazione, adottando un approccio «basato sulla scienza» (Science Based Approach, lo stesso utilizzato nei Paesi d'Oltreoceano, che nonostante il nome mostra sostanziali differenze con l'approccio cautelativo del Principio di precauzione), che minaccia la legislazione precauzionale europea. Il CETA stabilisce, per di più, che i due blocchi lavoreranno più strettamente (nel tavolo della Cooperazione regolatoria) nel campo della legislazione sugli OGM, in base ai loro interessi commerciali comuni. **A chi sostiene che il CETA non porterà a riformulare alcuna regolamentazione europea relativa agli OGM, va risposto con i fatti:** l'accordo può bloccare l'adozione di nuove normative europee, o pregiudicarne il contenuto; può bloccare o ostacolare i tentativi di rafforzamento della legislazione comunitaria vigente; aumenterà la pressione per un cambiamento delle soglie di tolleranza della presenza di OGM; minaccerà i requisiti di etichettatura per gli OGM esistenti; mina, a tutti gli effetti, il principio di “tolleranza zero” nell'Unione Europea.

Ma c'è di più. Il meccanismo del dialogo bilaterale, infatti, specificatamente previsto per il settore delle biotecnologie nell'articolo 25.2<sup>iv</sup>. (Dialogo sulle questioni concernenti l'accesso al mercato delle biotecnologie) aumenterà l'influenza del Canada sullo sviluppo delle misure UE riducendo l'impatto considerato dal Canada come potenzialmente negativo di queste misure sulle esportazioni canadesi e contribuendo a mantenere la continuità di accesso per i prodotti canadesi verso i mercati l'Unione europea. Questo dialogo fornisce, quindi, al Canada un accesso unico per il processo di sviluppo normativo dell'UE e ciò permetterà al Canada di condividere le preoccupazioni del settore per quanto riguarda i regolamenti proposti nel processo di formazione.



**FALSO**

**“Il CETA consente all’UE di agire secondo il principio di precauzione e garantisce ai governi nazionali di legiferare nell’interesse pubblico, soprattutto su temi sensibili come la tutela dei consumatori e l’ambiente”.**

**VERO**

Questo è impreciso, perché non tiene conto di alcuni aspetti sostanziali del testo e del forte sbilanciamento che esiste tra tutela degli investimenti e tutela dell’ambiente e dei lavoratori. I capitoli sensibili a cui si fa riferimento sono 4:

Capitolo 8 - Investimenti, a pagina 77 del testo;

Capitolo 22 – Sviluppo Sostenibile a pag 360;

Capitolo 23 – Lavoro a pagina 366;

Capitolo 24 – Ambiente a pagina 380<sup>xx</sup>.

La principale differenza tra questi due ambiti (investimenti e sviluppo sostenibile, che comprende anche diritti del lavoro e ambiente) è che nel secondo caso non esistono dispositivi e meccanismi vincolanti in grado, come si ha invece per il capitolo investimenti, di far osservare realmente le convenzioni sociali o ambientali, garantendo così una sostanziale e concreta tutela dei consumatori e l’ambiente.

In caso di controversie, infatti, mentre per i Capitoli 22, 23 e 24 sullo Sviluppo Sostenibile c’è la sola possibilità di consultazioni formali, per ciò che riguarda gli investimenti è prevista la costituzione di un panel arbitrale (il cosiddetto ICS) con potere sanzionatorio.

**FALSO**

**“Fino ad oggi, in Canada non vi era protezione per le indicazioni geografiche italiane. Sebbene ne siano state accolte 41 su 291 registrate nel nostro Paese<sup>vi</sup>, si tratta comunque di un passo avanti sostanziale”.**

**VERO**

Dal lato dell'agricoltura, il CETA viene a stravolgere in Italia un ordine che, anche nella sua dimensione internazionale, si è finora in qualche modo assestato. Lo stravolge in generale **perché, con l'abbattimento istantaneo e quasi totale dei dazi, attiva megaflussi di importazione competitiva** che la nostra agricoltura non è in grado di reggere, con il rischio di portare alla sparizione di molte imprese che sono parte sostanziale del nostro tessuto produttivo e di qualità, o di indurre a concentrazioni che sono risultato spesso svantaggiose per i consumatori. La sub sezione 20 C del CETA (artt. 20.16-20.23, p. 155 del testo<sup>vii</sup>) espone i principi applicabili alle IG agricole e alimentari, mentre disposizioni specifiche ad alcuni nomi e “classi di prodotto” sono espone negli allegati.

La scelta di limitare la tutela ad una specifica lista di prodotti che vale meno del 10% rispetto al numero complessivo dei prodotti protetti dall'Unione, elimina la possibilità di replicare a livello internazionale l'estensione della tutela garantita a livello dell'UE.

Inoltre non impedisce **ai prodotti canadesi che fino ad oggi hanno imitato quelli europei, di continuare a farlo indisturbati non solo sul mercato canadese, ma a causa della reciprocità, anche sul mercato europeo e non solo per i prodotti parzialmente tutelati, ma anche per quelli che non hanno ottenuto alcuna protezione.** Il CETA, infatti, contiene all'articolo 20.19 una sorta di clausola di coesistenza tra IG e marchi anche omonimi. Laddove i marchi siano stati richiesti o registrati in buona fede, prima della data di sottoscrizione dell'Accordo (ottobre 2013), vanno considerati validi e i proprietari avranno diritto a usarli anche se essi sono identici a una IG inserita nell'Allegato I.

Inoltre, l'aggiornamento dell'elenco sarà ammesso solo per sottrazione, o per aggiungere nuovi prodotti IG riconosciuti “ex-novo” dalla data di sottoscrizione dell'accordo in avanti.

**FALSO**

**“Il CETA non liberalizza i servizi pubblici”.**

**VERO**

Il CETA rappresenta una grave minaccia per la capacità degli Stati membri di rinazionalizzare o regolamentare i servizi pubblici. L'approccio dell'**elenco negativo** adottato nel CETA comporta che tutti i servizi pubblici, se non esplicitamente esclusi dai governi perché rubricati esplicitamente nella lista allegata al trattato, sono potenzialmente aperti alla concorrenza degli operatori privati canadesi<sup>viii</sup>. **Si tratta di una prima assoluta per un accordo commerciale dell'UE.** L'UE ha negoziato delle esclusioni dall'area di applicazione del trattato per alcuni servizi pubblici, compresa la sanità, l'istruzione e servizi sociali, anche se **la definizione di ciò che un servizio pubblico sia non è ancora chiara.**

Grazie all'ambigua definizione di “servizio pubblico” ripresa dall'art. 1.3 del GATS<sup>xix</sup> (l'Accordo Generale sul Commercio di Servizi approvato in ambito WTO nel 1995), ad esempio, se il sistema educativo di un Paese è in parte fornito su base commerciale e in parte gratuitamente, o **se ci sono scuole private attive in questo paese, l'educazione potrebbe non approfittare di questa esclusione generale. Stessa cosa per il servizio idrico e per il servizio sanitario.** Il tutto senza alcuna adeguata discussione pubblica.

Per di più, non è prevista alcuna esclusione per i servizi pubblici dall'ICS.

Il CETA include, infine, anche una clausola “ad arpione” (ratchet clause) per **bloccare gli attuali livelli di privatizzazione e liberalizzazione e accrescere il ruolo del settore privato nel futuro.** Se i governi canadesi o europei volessero tornare indietro rispetto ai livelli attuali di privatizzazione e liberalizzazione dei servizi, si troverebbero ad infrangere i termini dell'accordo.

Altro elemento da considerare: la clausola della “nazione più favorita”: comporta, nella formulazione inserita nel CETA, che se l'Unione europea nell'ambito dei negoziati futuri, ad esempio con gli Stati Uniti o il Giappone, decide di aprire agli operatori privati un settore non previsto nel CETA, il Canada beneficerà automaticamente di questa ulteriore apertura senza aver, bisogno di tornare al tavolo delle trattative con l'Unione europea.

**FALSO**

**“Il meccanismo per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati protegge questi ultimi da cause pretestuose.**

**Inoltre, la riforma proposta dalla Commissione Europea e inserita nel CETA prevede un sistema di appello, contrariamente all'ISDS tradizionale.**

**L'Investment Court System rappresenta (ICS) dunque una soluzione più garantista.**

**Infine, i dati sulle cause ISDS dicono che le imprese vincono meno ricorsi rispetto agli Stati.”.**

**VERO**

Sebbene la nuova forma presentata dall'UE (ICS) sia riformata rispetto ai precedenti arbitrati (ISDS), rimangono aperte criticità sostanziali che non possono essere ignorate:

- 1) **non esiste alcun obbligo di passaggio precedente nelle corti giudicizie convenzionali** come ad esempio avviene per le questioni afferenti alla Corte di Giustizia Europea. Le imprese possono direttamente rivolgersi al Comitato misto CETA per la costituzione del tribunale ICS;
- 2) **i riferimenti internazionali rimangono ICSID e UNCITRAL**, i cui criteri di valutazione sulla tutela degli investimenti hanno mostrato forti criticità proprio sulla protezione ambientale e dei diritti umani (vedere il caso *Rockhopper vs Italia*<sup>xx</sup> all'interno dell'accordo ECT, oppure il caso *Vattenfall vs Amburgo*<sup>ii</sup>, dove la Corte di Giustizia Europea è appena intervenuta sottolineando il conflitto delle normative ambientali della municipalità di Amburgo<sup>xi</sup>, ridefinite e indebolite sulla base degli accordi in sede arbitrale, e quelle dell'Unione Europea);
- 3) **esiste un *chilling effect***, cioè il rischio che certe normative vengano preventivamente indebolite per evitare di essere portati in causa davanti all'ICS, in questo caso sebbene venga mantenuto il diritto di regolamentazione dei Paesi (*Right to Regulate*), ne viene ridimensionata l'abilità di regolamentazione (*Ability to Regulate*) e quindi i gradi di libertà legislativa;
- 4) **non è vietato l'ingresso nel panel dei giudici dell'ICS ad avvocati commerciali** che hanno svolto il ruolo di arbitri in collegi arbitrali tradizionali legati a meccanismi ISDS di altri accordi sugli investimenti;
- 5) **non è vera l'affermazione secondo cui la maggior parte dei ricorsi sia risolta in favore degli Stati**: secondo l'ultimo *World Investment Report* dell'UNCTAD<sup>xxii</sup> (pag. 117), il 60% dei casi finora decisi nel merito a livello mondiale ha visto trionfare l'investitore. Nel 2016, 20 casi sono arrivati a decisioni di merito con 14 vittorie dei privati e 6 degli Stati. Con 44 casi (4 solo nel 2016), il Canada è il quinto stato dal quale gli investitori intentano cause a Paesi con cui Ottawa ha stipulato accordi sugli investimenti.

Ad utilizzare più di frequente l'ISDS sono investitori con base negli Stati Uniti, che hanno intentato in tutto 148 casi (10 solo nel 2016). Le richieste di danni durante l'anno passato vanno da un minimo di 10 milioni di dollari a 16,5 miliardi.

**FALSO**

**“Il CETA non abbassa gli standard sul lavoro e contribuisce alla crescita”.**

**VERO**

Diversamente dai precedenti accordi commerciali stipulati dall'Unione Europea, **il CETA non contiene una clausola che individui nel rispetto dei diritti umani** un elemento fondamentale dell'accordo. Inoltre, il capitolo 23 del trattato, quello sul lavoro, non introduce alcuna disposizione vincolante e implementabile capace di assicurare che gli standard fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) saranno rispettati. **Il CETA facilita gli imprenditori che decidono di spostare gli investimenti laddove le norme sul lavoro sono meno stringenti, e consente loro di contrastare nuove regolamentazioni** che potrebbero impattare negativamente sui loro investimenti in UE o in Canada.

Sulle 190 convenzioni fondamentali dell'ILO, otto sono quelle ritenute fondamentali. I membri dell'organizzazione sono incoraggiati a ratificarle, implementarle e rispettarle. Tuttavia, **il Canada non ha ratificato la n. 98, sul diritto di contrattazione collettiva, la 138, sull'età minima per l'assunzione all'impiego e la 155 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.**

Lo studio di impatto del CETA commissionato dalla Commissione Europea risale al 2008. Esso non contiene alcun elemento per quanto riguarda il potenziale impatto complessivo del trattato sull'occupazione. Si prevede un aumento del PIL pari a 0,02% allo 0,03% e un aumento del salario medio 0,03-0,06%, cioè tra 1 a 2 euro. Questo risultato verrebbe raggiunto dopo la piena entrata in vigore del trattato, cioè non prima del 2027. Per di più **l'università statunitense Tuft prevede una perdita tra 20 e 40mila posti di lavoro solo nel nostro Paese**, come in Francia<sup>xxiii</sup>.

Nel capitolo sullo Sviluppo sostenibile del trattato si prevede che datori di lavoro, autorità e sindacati delle due parti si incontrino periodicamente, discutano i problemi di conformità agli standard dell'ILO e redigano una relazione. Questo meccanismo molto morbido è inadeguato e non ha mai prodotto alcun effetto positivo concreto in ambito occupazionale. **La Commissione Europea, tuttavia, ha rifiutato di includere un sistema rafforzato di clausole sociali nel CETA** sostenendo che non potessero garantire molto più di quanto assicuri il capitolo attualmente inserito.

**FALSO**

**“Il Canada è un partner affidabile. Chi teme il Canada non lo conosce: con chi fare accordi commerciali se non con un Paese così simile all’Europa come quello guidato da Justin Trudeau?”.**

**VERO**

La bella presenza e un abile team di comunicazione sono tutto ciò che Trudeau può vantare, perché il suo Canada non è affatto il luogo bucolico dipinto da chi promuove il CETA. Il Paese non è un partner affidabile per l'Europa nella lotta al cambiamento climatico, dal momento che con le politiche attuali mancherà sia il proprio impegno di riduzione delle emissioni per il 2020 che l'obiettivo al 2030<sup>xiv</sup>. Inoltre, elargisce 3,3 miliardi di dollari l'anno in sussidi pubblici ai combustibili fossili, tra cui l'inquinante petrolio da sabbie bituminose, carburante a maggior intensità carbonica rispetto a tutti gli altri idrocarburi. Sottoposto fino al 2014 ad una rigida regolamentazione che ne limitava le importazioni in UE, è stato reso indistinguibile da altre miscele di petrolio (e dunque più facilmente importabile) in vista della chiusura CETA<sup>xv</sup>, con un indebolimento della Direttiva sulla qualità dei carburanti richiesto dalle imprese canadesi e statunitensi alla ex Commissione Barroso. Lo stesso Justin Trudeau, inoltre, ha supportato la costruzione dell'oleodotto Keystone XL<sup>xvi</sup>, un progetto da 8 miliardi di dollari per portare quel petrolio negli Stati Uniti.

Anche sui diritti umani, il Canada non ha nulla da insegnare all'Unione Europea. Una recente ispezione<sup>xvii</sup> effettuata nelle zone di estrazione mineraria canadesi dall'OHCHR dell'ONU ha riscontrato delle violazioni dei diritti umani ed esortato le autorità canadesi a «integrare i diritti delle popolazioni indigene nelle loro politiche e nelle pratiche che disciplinano lo sfruttamento delle risorse naturali». La delegazione ha inoltre sottolineato «la necessità per il governo di rafforzare l'accesso agli strumenti legali di ricorso per le vittime di abusi di diritto».

Organismi internazionali del Trattato sui diritti umani, come il Committee on Civil and Political Rights, il Committee on Economic, Social and Cultural Rights e il Committee on the Rights of the Child, hanno espresso preoccupazioni anche per diverse segnalazioni di abusi perpetrati da società canadesi che operano all'estero. Un recente studio ha riportato 30 morti mirate e 709 casi di "criminalizzazione", nel periodo 2000-2015, associati alle operazioni di 28 società canadesi. Il Business & Human Rights Resource Centre identifica il Canada come uno dei primi tre paesi con aziende collegate a casi segnalati nel suo database di minacce ai difensori dei diritti umani.

Come abbiamo precedentemente sottolineato, **non esiste alcun meccanismo vincolante capace di far rispettare i diritti umani**, del lavoro e le convenzioni ambientali dentro il CETA, perché i rispettivi capitoli sono solo consultivi. Un tale sbilanciamento permette che i diritti degli investitori siano molto più tutelati di quelli delle comunità, delle persone e dell'ambiente.

Nonostante le pressioni della società civile, nonostante la Commissione Europea stia temporeggiando nel pubblicare uno studio su “Commercio internazionale e sviluppo sostenibile”, i negoziati su altri trattati stanno procedendo (come il JEFTA con il Giappone) e il CETA è in ratifica in Italia. Per questo e per tutti i motivi già citati, dobbiamo fermarlo.

### Note

*i* <http://en.euractiv.eu/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/CP170052EN.pdf>

*ii* <http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/le-ceta-accord-de-libre-echange-ue-canada-appliqueprovisoirement-au-21-septembre-5960dd77cd706e263eafd5bd>

*iii* <http://www.cbc.ca/news/politics/canada-eu-cheese-ceta-1.4159465>

*iv* <http://www.cbc.ca/news/politics/interprovincial-free-trade-friday-toronto-1.4060197>

*v* [http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osservaitalia/trend/2017/02/18/news/coldiretti\\_crollano\\_le\\_semene\\_di\\_grano\\_pasta\\_italiana\\_a\\_rischio\\_con\\_il\\_ceta\\_-158528884/](http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osservaitalia/trend/2017/02/18/news/coldiretti_crollano_le_semene_di_grano_pasta_italiana_a_rischio_con_il_ceta_-158528884/)

*vi* [http://www.primonumero.it/attualita/news/1495123452\\_-produzione-cereali-coldiretti-chiede-accordi-difiliera.html](http://www.primonumero.it/attualita/news/1495123452_-produzione-cereali-coldiretti-chiede-accordi-difiliera.html)

*vii* <http://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-degli-alimenti-canada-e-usa-dichiarano-guerra-alleetichette-europee>

*viii* <http://www.eunews.it/2016/10/07/dichiarazione-ue-canada-ceta/69139>

*ix* <http://www.eunews.it/2017/02/22/la-sinistra-francese-porta-ceta-alla-corte-costituzionale/78483>

*x* [http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP\\_SBSNAZ&Lang=](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_SBSNAZ&Lang=)

*xi* [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc\\_155349.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/february/tradoc_155349.pdf)

*xii* <https://www.theglobeandmail.com/news/national/competitors-warn-almstom-light-rail-deal-breaks-the-rules/article35560045/>

*xiii* <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-ADD-3/it/pdf#page=26>

*xiv* <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/it/pdf>

*xv* <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/it/pdf>

*xvi* <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309>

*xvii* <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10973-2016-INIT/it/pdf>

*xviii* Osservando le scelte fatte dall'Italia relativamente all'allegato 1, troviamo che il nostro Paese ha deciso di proteggere al livello attuale:

- la Distribuzione, • Rispetto ai servizi alle imprese il Testing tecnico e i servizi di analisi, i servizi di sicurezza, i servizi scientifici e di controllo dei livelli tecnici relativi
- Rispetto alle professioni, i servizi legali, di accounting e prenotazione, di auditing, di consulenza fiscale, di architettura, quelli medici e psicologici, ma non quelli ingegneristici ne' quelli infermieristici, fisioterapici e paramedici • Rispetto al turismo le Guide turistiche • Rispetto ai trasporti il solo trasporto marittimo e i servizi ausiliari connessi • Rispetto all'energia nulla • Rispetto alla finanza solo le assicurazioni • Rispetto ai "non servizi" i media registrati • Nulla rispetto alla sanità • Rispetto all'istruzione la sola istruzione universitaria.

L'Italia ha deciso di riservarsi il diritto di regolare ulteriormente, listandoli nell'allegato 2:

- I servizi di collocamento • I servizi di trasporti stradali • I servizi di assicurazione e bancari, per il settore dei servizi finanziari • La pesca e l'acquacoltura • I servizi educativi finanziati dai privati • I servizi sociali

*xix* [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/26-gats.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf)

*xx* <https://www.italaw.com/cases/5788>

*xxi* <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/Details/329>

*xxii* [http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017\\_en.pdf](http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf)

*xxiii* [http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy\\_research/ceta\\_simulations.html](http://www.ase.tufts.edu/gdae/policy_research/ceta_simulations.html)

*xxiv* <http://climateactiontracker.org/countries/canada.html>

*xxv* <http://www.rinnovabili.it/ambiente/sabbie-bituminose-ue-pronta-importazioni-massive-333/>

*xxvi* <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/17/stop-swooning-justin-trudeau-man-disasterplanet>

*xxvii* <http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21680&LangID=E>

# Debunking CETA

manuale di sopravvivenza alla disinformazione sull'accordo UE-Canada

The word 'CETA' is rendered in large, bold, 3D-style letters. The 'C' is red and partially overlaps a red maple leaf. The 'E' and 'T' are light blue, and the 'A' is dark blue. The background is a gradient from white to blue, with yellow stars scattered across it, resembling the European Union flag.

CETA

[www.stop-ttip-italia.net](http://www.stop-ttip-italia.net)

*A cura di* Monica Di Sisto | Elena Mazzoni | Francesco Paniè | Alberto Zoratti

*Impaginazione e grafica a cura di* Paola Balestra